

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 2276}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENSORIO, LO BELLO, MATARRESE, AZZARO, PERUGINI,
CARRUS, BECCHETTI, FRANCHI ROBERTO, LA PENNA,
RUSSO GIUSEPPE, PORTATADINO, ANDREOLI, COBELLIS,
MEMMI, MENEGHETTI, MERLONI, MEROLLI, MELELEO**

Presentata il 15 novembre 1984

Obbligatorietà dell'insegnamento e dell'esercizio dell'educazione fisico-sportiva nella scuola

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'educazione fisico-sportiva scolastica risente purtroppo ancor oggi dell'accusa d'essere creatura del fascismo. Ora, se è vero che il regime strumentalizzò tale aspetto dell'educazione giovanile, sarebbe biasimevole voler ignorare che le origini scolastiche di questa disciplina risalgono alla legge Casati del 1859, migliorata, poi, dalla legge De Santis del 1978, e perfezionata dalla legge Daneo Credaro del 1909 che pose l'Italia, a quel tempo, all'avanguardia tra i paesi europei.

Nel corso del dopoguerra, solo la legge-quadro del 7 febbraio 1958, n. 88 (Governo Moro) mostrò di volersi interessare della materia, pur senza ancora affrancarsi da annosi pregiudizi. Interpretando in modo del tutto irregolare precedenti

atti legislativi, essa giunse, infatti, a limitare, con l'articolo 4, la validità del voto di educazione fisica soltanto agli studenti degli istituti magistrali.

Non è chi non veda come tale disposto sia finanche incostituzionale, dal momento che disciplina i diritti-doveri degli studenti soltanto in base al tipo di scuola frequentata, ne potrebbe giustificare una siffatta anomala situazione la particolare collocazione dell'insegnamento nei predetti istituti, poiché verrebbe infranto il principio dell'unitarietà e della pari dignità delle discipline scolastiche, e, insieme, l'uguaglianza della normativa che le caratterizza. Inoltre, sul piano pratico, tale limitazione penalizzerebbe l'educazione fisica della possibilità di concorrere alla globale valutazione del profitto in

base alle capacità dello studente, come avviene per le altre discipline scolastiche, tutte ritenute degne ed utili al processo educativo giovanile. Quando il voto, per altro, costituisce il necessario e riconosciuto parametro di valutazione che qualifica tradizionalmente il rendimento scolastico.

Si propone, quindi, un primo passo per frenare una situazione che è anche diseducativa, modificando — senza alcun onere per lo Stato — il predetto contenuto della legge n. 88 con un unico articolo di legge così articolato:

1) abolire l'anacronistica figura dell'esonerato in educazione fisica, spesso concessa con eccessiva compiacenza;

2) dare al voto di educazione fisica la stessa funzione e lo stesso ruolo di

tutti gli altri insegnamenti impartiti nella scuola.

Difatti, i due aspetti educativi — esonero e parità del voto — sono anche interconnessi, in quanto, spesso, l'inconsistenza della valutazione suggerisce la renitenza alla disciplina. La proposta tende perciò al recupero di una più compiuta immagine dell'educazione fisica scolastica, gratificando nel contempo gli studenti che si impegnano nelle attività fisico-sportive, come avviene nei più avanzati paesi europei.

Con tali presupposti, la scuola italiana prenderebbe finalmente coscienza delle sue più vaste responsabilità che la coinvolgono, anche attraverso l'educazione fisica, per un maggior impegno culturale e sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Esoneri dalle lezioni*). — La frequenza alle lezioni di educazione fisico-sportiva è obbligatoria. Il capo di istituto, per provati motivi di salute, può concedere la dispensa parziale o totale, temporanea o permanente dalle esercitazioni pratiche ».

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, ed il terzo comma dell'articolo 14 della legge 9 agosto 1954, n. 645, sono abrogati.

Le valutazioni sul profitto degli alunni nell'educazione fisica concorrono con quelle sulle altre materie ai fini dell'ammissione agli esami, dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, dell'attribuzione delle forme di assistenza scolastica per le quali si tenga conto della capacità e del merito.